

Delibera di Giunta Nazionale  
n. 16 del 7 novembre 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 7 novembre 2016 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alle questioni del ricongiungimento contributivo Cassaforense - INPS, e ad altre questioni previdenziali;

**premess**

che il Dipartimento Previdenza si è occupato di una questione che ha investito, in particolare, gli avvocati infratrentacinquenni che nei mesi scorsi hanno ricevuto la notifica di una cartella esattoriale per mancato pagamento dei contributi dell'INPS nel Fondo di Gestione Separata ante riforma art. 21 della Legge 247/12.

Per tale periodo l'INPS pretende il pagamento dei contributi previdenziali che, invece, vanno versati a Cassa Forense che è l'Ente previdenziale di riferimento dell'Avvocatura.

Inoltre il Dipartimento Previdenza ha osservato che, a causa della crisi economica, i redditi degli Avvocati soprattutto giovani e donne sono diminuiti nell'ultimo biennio del 40% ed i redditi della metà degli iscritti a Cassa Forense, secondo una recente indagine ISTAT, sono ricompresi entro e non oltre € 20.000,00 e che secondo il Regolamento Previdenza di Cassa Forense i contributi minimi da versare sono pari al 14% in base al reddito mentre per gli avvocati pensionati che tuttora esercitano la professione forense sono pari al 7%.

**valutato**

che il pagamento dei contributi all'INPS non è attualmente ricongiungibile con i contributi versati a Cassa Forense;

che il pagamento dei contributi minimi sono molto gravosi per i giovani avvocati e le donne a differenza del regime di favore previsto da Cassa Forense per gli avvocati pensionati;

tanto premesso e rilevato, la Giunta Nazionale dell'AIGA

**delibera**

di sollecitare un urgente intervento legislativo vincolante per l'INPS e la CASSA FORENSE che impedisca la duplicazione nel versamento dei contributi previdenziali da parte degli Avvocati, che preveda quale unico destinatario Cassa Forense, in misura fissa ed agevolata (tenendo conto che trattasi, per lo più, di giovani avvocati e donne con redditi bassi o addirittura senza aver dichiarato reddito per gli anni di riferimento);

di sollecitare Cassa Forense a riformare il Regolamento Previdenza:

- fissando i contributi minimi soggettivi per i redditi ricompresi entro e non oltre € 20.000,00 nella misura del 7% del reddito (così come attualmente previsto per gli avvocati pensionati);
- fissando i contributi minimi soggettivi per gli avvocati pensionati che decidono di continuare ad esercitare la professione forense dovranno pagare i contributi minimi nella misura del 14% del reddito.

Roma, 7 novembre 2016

Il Presidente

*Avv. Michele Vaira*

